

rale che qui l'appello sia rivolto alla potestà esecutiva superiore. Io spero che queste spiegazioni persuaderanno l'onorevole Lazzaro, e l'indurranno a ritirare la sua proposta.

LAZZARO. Io comprendo e comprendeva bene la differenza delle due materie; ma il principio è sempre lo stesso, e per questo non trovo che sia stato facile rispondere alle mie osservazioni. Del resto, io non persisto nel mio emendamento, e farò solo osservare che aveva citato l'articolo 154 non certamente per alcuna analogia di materia che io volessi tra questo e l'articolo 22, ma come ragione di enunciare un principio che credo applicabile, dovunque c'è un ricorso di amministrazioni locali, ad un potere superiore. Insomma io mi fondava su quell'articolo come quello che conteneva più determinato il principio della indipendenza locale, e nel manifesto scopo di rimuovere le immense difficoltà che si trovano ad ogni passo tra le amministrazioni speciali comunali e il Governo. Bastami avere enunciato un principio, manifestato un desiderio, e, come dissi, non insisto nella proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre insiste nel suo emendamento?

MELCHIORRE. Io mi ritengo soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione; solo prego l'onorevole presidente del Consiglio a tenere conto delle fattesi osservazioni, e, se mai esse sieno effettivamente credute gravi, se ne tenga ragione nella legge del nuovo ordinamento provinciale e comunale, perchè sparisca questo avanzo di potere che sembra a molti, ed in particolare a me, esorbitante.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Assicuro l'onorevole Melchiorre che non mancherò di tener conto delle osservazioni che sonosi fatte nello studio della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e che presenterò nel corso della prossima Sessione.

PRESIDENTE. Essendo tolti di mezzo gli emendamenti, pongo dunque ai voti l'articolo 18 sì e come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 19. Dovrà la deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al ministro dell'interno una relazione, da pubblicarsi per le stampe, sull'andamento generale delle opere pie poste sotto la sua tutela, corredata delle tabelle riepilogative dei conti consuntivi che dopo l'approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle amministrazioni rispettive. »

A quest'articolo il deputato Nisco propone il seguente emendamento:

« Dovrà in ogni anno ciascuna amministrazione di opera pia depositare nella segreteria del rispettivo municipio il bilancio ed il conto dell'esercizio annuale, i quali vi resteranno depositati per otto giorni. A tutti è fatta facoltà di esaminarli e presentare su di essi i richiami firmati, che saranno con apposito rapporto trasmessi dal sindaco alla deputazione provinciale.

« La detta deputazione poi invierà anche in ogni anno al ministro dell'interno, ecc. »

Il deputato Nisco ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

NISCO. Allorchè io proponeva coll'onorevole Sanguinetti un emendamento per fare introdurre nella legge questa parte assicurativa dell'amministrazione, cioè la pubblicità dei conti, l'onorevole Panattoni, membro della Commissione, faceva osservare che il luogo opportuno in cui si dovesse discutere tale emendamento sarebbe stato l'articolo 19. Siamo dunque all'articolo 19, quindi io mi sono permesso di presentare di nuovo quest'emendamento.

Dirò pochissime parole.

La pubblicità che si richiede non è già per soddisfare alla curiosità, come sarebbe quella pubblicità delle tabelle che farebbe il ministro dell'interno, ma la pubblicità da me proposta è diretta alla regolarità della amministrazione, ed essa non può essere se non che locale.

Le opere pie nelle sole provincie napoletane sono 8119, non so quante siano nelle altre provincie d'Italia. Ora tutte queste tabelle, che saranno venti o trenta mila, formeranno volumi. Come si vuole che i cittadini di un piccolo comune vadano a vedere se in queste tabelle sono o non sono stati riportati esattamente i risultati dei bilanci dell'opera pia della patria loro?

L'onorevole relatore della Commissione sa benissimo meglio di me che i Banchi si mantengono ordinariamente in fiore di credito, quelli almeno che sono meglio regolati, per mezzo della pubblicità. Così si pratica e nei Banchi inglesi, e nei Banchi scozzesi, e nei Banchi della Nuova Inghilterra, dove si depositano i bilanci e i conti ad ogni bimestre nell'ufficio di contabilità, in cui tutti quelli che possono avervi interesse hanno diritto di andare per fare le loro osservazioni.

Oltre di questo esempio dei Banchi ne ricordo uno tutto nostro. Nelle provincie napoletane vi sono 1200 Monti frumentari; questi hanno avuto una sorte molto diversa, perchè diversamente furono amministrati. In quelle provincie dove dai Consigli provinciali o dagli accorti intendenti fu disposto che i conti ne fossero depositati presso la cancelleria comunale, e che ognuno potesse esaminarli, i Monti hanno prosperato, e il loro capitale fu persino quintuplicato; in altri comuni, dove l'intendente non aveva dato ordini eguali, i Monti se non decaddero affatto, non sono neanche aumentati in capitale.

Sì, o signori, la pubblicità è elemento necessario di regolamento, sicchè io insisto su questo principio, e prego l'onorevole relatore di non opporvi il suo *non possumus* a cui continuamente si attiene con proposito perseverante.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

ALLIEVI. In assenza dell'onorevole relatore risponderò io.

Il principio a cui s'informa l'emendamento dell'onorevole Nisco in se stesso è buono, e può anche essere fecondo di utili risultati; ma io credo che le norme per